

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 69/24/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Assente le parti, il relatore illustra i termini della questione:

CA. GI. ha impugnato la cartella di pagamento n. Omissis, notificata in data 26/09/2009 inerente il mancato pagamento delle tasse automobilistiche regionali delle autovetture targate Omissis e Omissis relative agli anni 2000-2001-2002 nonché sopratasse, interessi e compensi di riscossione per complessivi € 833,74 eccependo il "vizio di notifica della cartella impugnata per mancanza di sottoscrizione del soggetto notificatore" e l'intervenuta prescrizione del diritto dell'amministrazione al recupero delle tasse automobilistiche non corrisposte in osservanza della disciplina del combinato disposto dell'art.5 D.L.30.12.82 n.953 convertito in legge 28.02.83 n.53 e dell'art. 37 del Decreto legge 30.09. 2003 n.269 (convertito in legge 24/11/2003 n.326) avvenute con raccomandate postali ritirate dal destinatario in data 24-29/10/2005.

La Regione Lombardia spa si è costituita e ha prodotto fotocopie e documentazioni delle notifiche degli avvisi di accertamento sottostanti alla cartella di pagamento impugnata

Equitalia Esatri Spa, costituitasi in giudizio, ha eccepito la propria estraneità al giudizio in quanto l'accertamento degli atti sottostanti alla richiesta di pagamento compete in via esclusiva alla Regione Lombardia opposta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di inesistenza della notifica della cartella per violazione delle norme sulla notificazione per la mancata redazione della relata di notifica va rigettata, atteso che secondo il disposto dell'art.26 comma 1 DPR 29 settembre 1973 n. 602, la notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e la notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste nel comma successivo di tale articolo, come in effetti, nel caso di specie, si è verificato.

In ogni caso occorre osservare che la notificazione ha natura processuale e rimane sanata, con effetto ex tunc, dalla tempestiva proposizione del ricorso in ragione della considerazione che la stessa ha raggiunto lo scopo di notificare il ricorrente in merito alle somme richieste, tanto che il contribuente ha avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto ed ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa.

Con riferimento al termine entro cui si prescrive il diritto dell'Amministrazione al recupero delle tasse automobilistiche non corrisposte , previsto per la decadenza entro il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento, occorre considerare che per la percezione delle tasse automobilistiche , attribuita dal 1° gennaio 1999 alle Regioni, è stata prevista una facoltà per cui le stesse possono modificarla molto limitatamente e comunque non possono - con leggi regionali - prorogarne i termini di prescrizione.

La L. 27 dicembre 2002 n. 289, (Legge finanziaria 2003), ha dato la possibilità ai contribuenti di aderire al condono fiscale delle tasse automobilistiche a condizione che vi aderissero le Regioni, per cui in applicazione dell'art. 13 della L.n.289/2002 fino al 2002 il legislatore non ha previsto termini di scadenza, né annualità condonabili, lasciando libero arbitrio all'ente regionale.

Inoltre, ai sensi dell'art.37 del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269 (convertito in Legge 24 novembre 2003 n.326 (concordato fiscale preventivo e altre disposizioni

finanziarie) "per consentire la notificazione di atti e di iscrizioni a ruolo fondati su dati validati, anche a seguito dell'esatta individuazione dei soggetti che nulla più devono per avere fatto ricorso agli istituti di definizione di cui all'art.5 quinquies del decreto legge 27 dicembre 2002 n.282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003 n. 27, nonché all'art. 13 della legge 27 dicembre 2002 n.289, in deroga alle disposizioni dell'art.3 comma 3 della legge 27 luglio 2000 n. 212, i termini di cui all'art.5 del decreto legge 30 dicembre 1982 n. 953 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983 n.53 e successive modificazioni, relativi ai rimborsi ed ai recuperi, anche mediante iscrizioni a ruolo delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione dei veicoli nei pubblici registri e dei relativi interessi e penalità che scadono nel periodo tra la data di entrata in vigore del decreto ed il 31 dicembre 2005 sono stati differiti a tale ultima data". Orbene, nel caso di specie, avendo riguardo alle annualità delle tasse automobilistiche oggetto di opposizione, la norma appena citata - di natura eccezionale - influisce soltanto sul termine di prescrizione relativo alla tassa automobilistica richiesta per l'anno 2000 e 2001, spostando detto termine al 31.12.2005, mentre non sposta i termini di prescrizione delle tasse automobilistiche relative agli anni 2002 e 2003, che rimangono immutati, secondo quanto già previsto dal richiamato Decreto Legge 30.12.1982 n. 953. Pertanto, sulla scorta del combinato disposto dell'art. 5 del Decreto Legge 30.12.1982 n. 953 e dell'art. 37 del Decreto Legge 30.09.2003 n. 269, alla data di notifica degli avvisi di accertamento e contestuale irrogazione di sanzione sottostanti alla cartella di pagamento qui opposta (24-29/10/2005), la tassa automobilistica relativa agli anni 2000 e 2001 si è prescritta il 31.12.2005; la tassa automobilistica relativa all'anno 2002 si è prescritta il 1° gennaio 2006.

Costante è altresì l'orientamento della giurisprudenza delle Commissioni tributarie in materia nel ritenere che "il termine per la riscossione della tassa di circolazione si prescrive sempre con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento" (Comm. Trib. Reg. Roma, Sez. IV, 30 novembre 2005 n.137 Comm. Trib. Reg. Lazio Sez. XXIX, 25 giugno 2008 n.66).

Conseguentemente il ricorso è da ritenere infondato e non può essere accolto e per l'effetto non può essere annullata la cartella di pagamento impugnata.

Stante l'originario carattere obiettivamente controvertibile della materia del contendere, rilevata la complessità delle questioni in fatto ed in diritto, si compensano le spese. (Cass. Civ. sez. III Sentenza 24/03/2011 n. 6737).

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso. Spese compensate.